

6.º I conduttori si sottopongono a tutti i capi fertiliti, ordinari e straordinari, previsti e non previsti a mente degli articoli 1620 e 1621 del Codice Civile.

7.º Anche i conduttori si obbligano a pagare per la sua parte, e fornire per gli impieghi dell'Amministrazione Provinciale, della famiglia loro abilitabile secondo il criterio dell'Amministrazione locale, tra sportandola a loro cura presso il locale dell'Amministrazione in Ribera.

8.º Perché i conduttori debbano adempire esattamente al pagamento dello estaglio come sopra rispettivamente convenuto l'affittante nel nome resta facultato per come esprimevolmente i debbi conduttori lo facultano a potere destinare nelle terre sopra locate una o più custodie onde impediscano la sottrazione dei prodotti, dei quali i conduttori ne porteranno nei magazzini dell'Amministrazione tanta quantità

768
sufficiente al pagamento degli estagli e spese, quali prodotti si renderanno non più tardi del mese di Agosto dello stesso anno, e del prezzo ricavato si soddisfarà il locante nel nome dell'argomento rispettivo estaglio e delle spese di custodia portante.

9.º Il locante nel nome è obbligato fornire a coloro dei conduttori che ne faranno richiesta, la seguente in ragione di Ottoliti due litri settembricini e di litri ottantasei pari a salina una picciola di frumento, per ogni salma di terra, pari ad ottare tre are trentino e centiare sessantadue. I conduttori restituiranno tale semenza ben rivelata unitamente al pagamento dell'estaglio con l'addita di uso in Ribera.

10.º Si proibisce ai conduttori di seminare abbeno alle fabbriche e i bevai, dovendo lasciare mechi quoti e centimetri tredici pari a canne